



16621/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere

Fallimento.  
 Domanda ex  
 art. 69 l.f.  
 Prova della  
 qualità di  
 imprenditore  
 del fallito  
 in  
 estensione.  
 Fattispecie.

R.G.N. 20006/2010

Cron. 16621

Rep. C.I.

Ud. 27/06/2016

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20006-2010 proposto da:

(omissis) (c.f. (omissis) ), (omissis)  
 (omissis) (c.f. (omissis) ), elettivamente  
 domiciliati in (omissis) (omissis) presso l'avvocato  
 (omissis) che li rappresenta e difende  
 unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura  
 a margine del ricorso;

2016

1262

- ricorrenti -

**contro**

FALLIMENTO LA (omissis) E  
 (omissis) & C. S.N.C., in persona del

Curatore avv. (omissis) elettivamente  
domiciliato in (omissis) (omissis)  
presso l'avvocato (omissis) rappresentato e  
difeso dall'avvocato (omissis) giusta procura  
a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2245/2010 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/06/2016 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato (omissis)

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (omissis)

(omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso  
per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.


## Svolgimento del processo

Il Curatore del Fallimento della società (omissis) (omissis) e (omissis) & C. s.n.c. agiva nei confronti di (omissis) e (omissis) per sentire dichiarare inefficace e quindi revocare ex art.69 l.f. e 2901 c.c., l'atto di costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà esclusiva del (omissis) socio illimitatamente responsabile della società decotta.

La domanda veniva respinta in primo grado, nella contumacia dei convenuti; la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5-24 maggio 2010, ha accolto l'appello della Curatela ed ha quindi dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale tra la (omissis) ed il (omissis) a rogito del notaio (omissis) del (omissis) e per l'effetto ha ordinato la restituzione al Fallimento dell'immobile sito in (omissis) via (omissis) come specificamente indicato, ed ha condannato gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio, negli importi liquidati.

Nello specifico, la Corte capitolina:

ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per avere agito in giudizio il Curatore del Fallimento non in nome e per conto dei soci illimitatamente responsabili, ma in nome e per conto della sola società (con sentenza n.1461 depositata il 29/9/99, era stato dichiarato il fallimento



Fallimenti.it

h

della società e dei soci (omissis) e (omissis)),  
considerando l'effetto recuperatorio proprio dell'azione  
revocatoria che va a vantaggio dell'intero ceto creditorio  
e non solo dei creditori personali;

ha accolto nel merito la domanda, rilevando: a) che la  
costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto a  
titolo gratuito, che, benché compiuto prima dei due anni  
dalla dichiarazione di fallimento ben può ritenersi  
rientrare nell'attività recuperatoria fallimentare, secondo  
l'interpretazione costituzionalmente orientata della  
disciplina; b) che il fallito, all'epoca della  
costituzione, esercitava attività commerciale, vista la  
mancata risposta all'interrogatorio formale; c) che la  
natura gratuita dell'atto comportava la non applicazione  
del gioco delle presunzioni, tipico del sistema  
recuperatorio fallimentare, così come non assumevano  
rilievo la condizione soggettiva del debitore poi decotto  
né del terzo beneficiario, ed era irrilevante la prova  
dello stato di insolvenza del debitore e della conoscenza  
di questo in capo al terzo.

Ricorrono avverso detta pronuncia (omissis) e (omissis)  
con ricorso basato su quattro motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 31,43,67,69,147, 148 l.f., dell'art.100 c.p.c., nonché del vizio di motivazione.

Sostengono la validità dell'orientamento difforme di cui alla pronuncia 4284/05, richiamata dalla stessa sentenza 15677/07; evidenziano a riguardo che le procedure generate dall'art.147 non sono fungibili, che la legittimazione indiscriminata creerebbe conflitto di interessi, estenderebbe il pignoramento sociale e non l'individuale, e che non v'è alcun vantaggio per il creditore personale, perché in suo favore la sentenza, stante l'efficacia relativa della pronuncia, non accrescerebbe il patrimonio aggredibile dai creditori del socio che non hanno promosso l'azione.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.69 e 147 l.f. ed il vizio di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.230, 232 e 116 c.p.c. ed il vizio di motivazione.

Deducano a riguardo che il (omissis) è fallito in proprio solo come socio di s.n.c., non come imprenditore, visto che non ricopriva tale qualità, che è e rimane solo in capo alla società, da cui l'esclusione dell'assoggettabilità

degli atti compiuti dal socio alla disciplina dell'art.69  
1.f.

Sostengono che la Corte d'appello ha ritenuto la prova di detta qualità solo sulla base della mancata risposta all'interrogatorio formale, senza dar conto delle contestazioni, omettendo ogni specifico argomento, senza neanche riferirsi ai capitoli di prova articolati per interrogatorio formale (i capi 7,8 erano irrilevanti a riguardo, e gli ulteriori capitoli erano inammissibili ed irrilevanti).

1.3.- Col terzo motivo, privo della specifica indicazione del vizio lamentato, deducono che dagli atti si evince l'assenza della *scientia decoctionis* in capo alla sig.(omissis) alla data di costituzione del fondo patrimoniale.

1.4.- Col quarto motivo, si dolgono della condanna alle spese, per l'errata applicazione dell'art.91 1.f. e per vizio di motivazione, sia in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, che, in via autonoma, per avere il Giudice del merito condannato alle spese di primo grado a favore dei contumaci.

2.2.- Il primo motivo è infondato.

Come affermato nella pronuncia 15677/2007, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo

personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore della società, poichè l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali, e tale principio è stato ribadito nelle successive pronunce 1778/2013 e 1103/2016 (né potrebbe invocarsi in senso difforme la pronuncia 26177/07, che, in realtà, si limita alla valutazione della sussistenza del contraddittorio nel giudizio di rinvio).

Ed i rilievi dei ricorrenti non scalfiscono in alcun modo detto motivato e consolidato indirizzo.

2.2.- Il secondo motivo è fondato, per quanto di seguito esposto.

Come affermato tra le ultime nella pronuncia 5260/2012 ( e in senso conforme, la successiva 6028/2014), in tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell'art. 69 l. f. (nel testo vigente "ratione temporis") la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 l. f., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; nè tale limitazione dell'applicabilità dell'art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perchè, mentre il coniuge

dell'imprenditore, conoscendone lo stato d'insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell'insolvenza della società.

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto raggiunta la prova della qualità di imprenditore commerciale del (omissis) all'epoca di costituzione del fondo patrimoniale, alla stregua della "mancata risposta all'interrogatorio formale deferito e notificato ai contumaci in prime cure, udienza istruttoria del 24 settembre 2001".

Detta valutazione presta il fianco a due censure..

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 1221/2003, richiamando altresì la pronuncia 3053/1985, il giudice di merito che si accinge ad effettuare la valutazione della mancata risposta di una parte all'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 c.p.c., deve premettere la enunciazione o il riferimento, almeno sintetico, ai capitoli articolati nell'interrogatorio il che costituisce la permessa logica dell'iter valutativo e ne consente il vaglio di adeguatezza e di congruità; inoltre, " se è vero che, a norma dell'art. 232 c.p.c., la mancata ed ingiustificata risposta all'interrogatorio non produce l'affetto automatico di una ficta confessio ma concede solo al giudice la facoltà di



ritenere ammessi i fatti contenuti nei capitoli articolati sui quali si intendeva provocare la confessione, è pur vero che tale facoltà può ritenersi correttamente esercitata solo quando il giudice abbia tenuto presente e valutato l'intero quadro probatorio, saggiando la consistenza del mancato interrogatorio alla luce del necessario coordinamento con gli altri elementi acquisiti al processo, così dovendosi intendere l'inciso "valutato ogni altro elemento di prova" che (sebbene eccezionalmente rispetto al sistema improntato al principio del libero convincimento) assegna all'esercizio della discrezionalità del giudice un criterio normativo nel metodo di valutazione che prescrive il concorso alla formazione del convincimento finale sulla prova del complesso organico ed unitario delle altre circostanze di fatto, anche semplicemente indizianti, risultanti dagli atti" (e su detto secondo principio, si sono espresse in senso conforme, tra le altre, le pronunce 9254/2006, 3258/2007 e 17719/2014).

2.3.- L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi.

2.4.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, accolto il secondo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che si atterrà a

quanto sopra rilevato, ed alla quale si rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.



Fallimentare Società.it